

# UNIONE DI COMUNI

“Città della Frentania e Costa dei Trabocchi”

Sede Amministrativa – Corso Roma n. 25 – 66032 Castel Frentano (CH)

**COPIA**

**DECRETO**

**N. 09 DEL 14-10-2013**

**Oggetto:** RINNOVO COMPONENTE UNICO DELL'OIV PER IL TRIENNIO 1 DICEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2016.

**IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE**

Vista la allegata proposta relativa all'oggetto suindicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'ente ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che i suddetti pareri sono favorevoli,

**DECRETA**

Di adottare il provvedimento risultante dall'allegata proposta recependola integralmente in tutte le sue parti.

Castel Frentano, lì 14-10-2013

**IL PRESIDENTE**

f.to Scaricaciottoli Ing. Nicola

# UNIONE DI COMUNI

"Città della Frentania e Costa dei Trabocchi"

## PRELIMINARE DI DECRETO

N.06 DEL 14-10-2013

**Oggetto:** RINNOVO COMPONENTE UNICO DELL'OIV PER IL TRIENNIO 1 DICEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2016.

### PARERI DI CUI AL D.LGS. N. 267/2000

Visto per il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000.

**Note eventuali:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Castel Frentano, lì 14-10-2013



**Il Funzionario responsabile**  
SPADANO DOTT. ANTONIO

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000.

**Note eventuali:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Castel Frentano, lì 14-10-2013



**Il Responsabile finanziario**  
ROMAGNOLI DOTT. SILVESTRO

## IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO PROPONENTE

Vista la convenzione per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e per l'uniformazione dei sistemi di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione del personale, approvata dal consiglio dell'Unione con delibera n.10 del 5.7.2010;

Visto, in particolare, l'art.15 della suddetta convenzione da cui risulta che la Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV ex art.14, comma 9, del D.Lgs. n.150/2009 è costituita, senza spesa alcuna, dal segretario dell'Unione e dai segretari di tutti i comuni aderenti alla gestione associata;

Visto, altresì, l'art.16 della convenzione stessa da cui risulta che il responsabile della Struttura, il quale nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio Unico Personale, è individuato nella figura del segretario dell'Unione;

Rilevato che, detta gestione associata, al momento coinvolge n.14 enti (oltre all'ente Unione ed ai 12 comuni costituenti anche il comune esterno di Fara San Martino);

Visto il decreto n.3 del 22.11.2010 con cui il presidente pro-tempore dell'Unione ha provveduto a nominare quale componente unico dell'OIV, per il triennio 1 dicembre 2010 – 30 novembre 2013, il dott. Edoardo Barusso;

Evidenziato che l'incarico in parola, in relazione a quanto previsto sia dall'art.14, comma 3, del D.Lgs. n.150/2009, sia dall'art.4, comma 1, della succitata convenzione, può essere rinnovato una sola volta;

Vista la nota protocollo n.5271 del 23.7.2013 con cui il sottoscritto responsabile del Settore Amministrativo ha richiesto ai competenti organi di governo di fornirgli le opportune direttive in ordine alla decisione di rinnovare l'incarico all'attuale OIV, per un altro triennio, ovvero attivare la procedura per la nomina di un nuovo OIV;

Vista la delibera giuntale n.18 del 31.7.2013, esecutiva, con cui si è dato mandato al sottoscritto responsabile del Settore Amministrativo di predisporre gli atti finalizzati a rinnovare al dott. Edoardo Barusso, previo parere della CIVIT e l'assenso dell'interessato, l'incarico di componente unico dell'OIV nell'ambito della gestione associata del relativo servizio;

Dato atto che, con la medesima delibera, in considerazione dell'obbligo di contenimento della spesa pubblica previsto dalle vigenti disposizioni legislative in tema di *spending review* si è stabilito, altresì, di pervenire comunque ad un risparmio dei costi di gestione del relativo servizio associato riducendo del 20% la misura dell'attuale compenso riconosciuto all'OIV (non più € 15.000,00 l'anno bensì € 12.000,00);

Preso atto che il dott. Edoardo Barusso, con nota del 26.8.2013 assunta al protocollo in pari data al n.6185, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico rimettendosi, quanto al compenso, alle decisioni dell'ente;

Vista la delibera giuntale n.19 del 2.9.2013, esecutiva, con cui sono state fornite al sottoscritto responsabile del Settore Amministrativo, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art.5 del D.L. 31.8.2013 n.101 che ha attribuito all'ARAN, sottraendole alla CIVIT, le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli artt. 7-10-12-13-14 del D.Lgs. 27.10.2009 n.150, ulteriori direttive per il rinnovo dell'OIV;

Vista la nota-pec del 16.9.2013 con cui il sottoscritto responsabile del Settore Amministrativo ha trasmesso all'ARAN, ai fini del parere previsto dall'art.14, comma 3, del D.Lgs. n.150/2009, gli atti per il rinnovo dell'OIV relativamente al triennio 1.12.2013 – 30.11.2016;

Vista la nota n.10933 del 17.9.2013, assunta al protocollo in data 3.10.2013 n.6904, con cui l'ARAN ha espresso parere non favorevole alla nomina del dott. Edoardo Barusso quale componente unico dell'OIV poiché dalla documentazione trasmessa:

- non risultano le dichiarazioni del nominando riguardanti i conflitti di interesse e le cause ostative, come previsto al paragrafo 3.5 della delibera CIVIT n.12/2013;

- non risulta rispettato il principio di esclusività del rapporto, come previsto al paragrafo 9 della delibera CIVIT n.12/2013, giacchè il nominando ha dichiarato di ricoprire numerosi incarichi di componente di OIV o Nuclei di valutazione che non insistono sulla medesima area geografica;
- non risulta la scheda allegata alla delibera CIVIT n.12/2013;

Considerato, con riguardo al primo rilievo, che esso può essere superato sia dalla dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR n.445/2000 del 2.9.2013, peraltro già trasmessa all'ARAN unitamente al *curriculum vitae*, con cui l'interessato dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art.14, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009, sia dalla successiva dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR n.445/2000 del 3.10.2013, da trasmettere ancora all'ARAN, con cui l'interessato dichiara l'insussistenza dei conflitti di interesse e delle cause ostative previsti al paragrafo 3.5 della delibera CIVIT n.12/2013;

Considerato, con riguardo al secondo rilievo, che esso si appalesa giuridicamente poco sostenibile per le seguenti ragioni:

- l'art.13, comma 6, lettera g), del D.Lgs. n.150/2009 dispone che la Commissione, nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione, definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'OIV di cui all'art.14;
- la CIVIT, con la delibera n.12/2013, oltre a fissare nei paragrafi 3-4-5-6-7-8 i requisiti per la nomina ha, invece, introdotto al paragrafo 9 una nuova causa di incompatibilità atteso che, ragionevolmente, come tale dev'essere configurata la cd. "esclusività del rapporto", senza però esserne legittimata;
- le cause di incompatibilità, per concorde giurisprudenza di stretta interpretazione, sono infatti fissate direttamente dal legislatore all'art.14, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009 e, tra esse, non compare quella dell'esclusività, assente, peraltro, anche dalle sopravvenute disposizioni contenute nella legge n.190/2012 con cui la CIVIT ha inteso integrare le cause originarie tant'è che, nel relativo paragrafo 3.5 della delibera CIVIT n.12/2013, essa non risulta elencata;
- in occasione della prima nomina del dott. Edoardo Barusso, effettuata con decreto n.3 del 22.11.2010, questo ente, con nota protocollo n.8048 del 24.11.2010, si è limitato a trasmettere alla CIVIT copia del relativo provvedimento e del *curriculum vitae* dell'incaricato, senza peraltro richiedere nemmeno il parere preventivo, e la CIVIT non solo non ha obiettato nulla sul punto né, tanto meno, sull'esclusività del rapporto, ma in riscontro, con nota n.2492 del 24.12.2010 assunta al protocollo in data 28.12.2010 n.8818 ha, testualmente, **"espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell'iniziativa in coerenza con i principi del D.Lgs. n.150/2009 e ringraziamento in ordine alla trasmissione del documento che si inoltra, per opportuna conoscenza, all'ANCI"**;
- posto che, dalla data di emanazione del D.Lgs. n.150/2009 (27.10.2009) alla data di adozione della delibera CIVIT n.12/2013 (27.2.2013) le disposizioni del decreto stesso, in materia, sono rimaste invariate, è oggettivamente difficile comprendere il fondamento giuridico che ha condotto la CIVIT ad interpretare in modo così radicalmente diverso la portata applicativa, per gli enti locali, delle norme contenute nel D.Lgs. n.150/2009, al punto da giungere ora a sostenere sia la vincolatività del parere ex art.14, comma 3, del decreto stesso, (vedasi l'ultimo comma del paragrafo 1 della delibera n.12/2013 ove si afferma, in particolare, che la nomina dell'OIV deve avvenire previo parere favorevole della Commissione), sia l'esclusività del rapporto anche per i componenti dei Nuclei di valutazione (vedasi il primo comma del paragrafo 9 della delibera n.12/2013), introducendo in questo caso una evidente contraddizione con quanto affermato al secondo comma del paragrafo 1 della medesima delibera n.12/2013 ed assoggettando detti Nuclei, di fatto, alla disciplina della Commissione ex art.13 del D.Lgs. n.150/2009;

Considerato, con riguardo al terzo rilievo, che esso può essere superato in quanto i dati richiesti dalla scheda allegata alla delibera CIVIT n.12/2013 sono facilmente desumibili dalla documentazione già in possesso dell'ARAN, dagli altri atti che saranno trasmessi unitamente al decreto di recepimento della presente proposta e dai contenuti del decreto stesso;

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni e della volontà manifestata dalla Giunta dell'Unione con la richiamata delibera n.18/2013 di proseguire la positiva esperienza con il dott. Edoardo Barusso, che sussistono pertanto sufficienti motivazioni per discostarsi dal parere non favorevole espresso dall'ARAN al rinnovo del relativo incarico;

Dato atto, ad ogni buon fine, che, pur volendo considerare obbligatoria l'acquisizione del parere ex art.14, comma 3, del D.Lgs. n.150/2009 (linea seguita da questo ente ma, sul punto, sussiste comunque più di un dubbio alla luce dei limiti applicativi del D.Lgs. n.150/2009 specificamente previsti per gli enti locali dall'art.16 del decreto stesso), detto parere non può di certo ritenersi

vincolante, come invece arditamente sostiene la CIVIT, atteso che, la disposizione *de qua*, stabilisce semplicemente che l'OIV è nominato sentita la Commissione di cui all'art.13;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art.10 della più volte citata convenzione per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance e per l'uniformazione dei sistemi di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione del personale, la nomina del componente unico dell'OIV è disposta dal presidente dell'Unione, sulla base dell'istruttoria curata dal responsabile dell'Ufficio Unico Personale, il quale formula anche la relativa proposta di provvedimento;

Visti il D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs. n.165/2001 e lo statuto dell'ente,

### **PROPONE**

Di rinnovare al dott. Edoardo Barusso, nato a Latisana (UD) il 24.5.1962 ed ivi residente in Via Zorutti n.16, l'incarico di componente unico dell'OIV in forma associata dell'Unione di Comuni Città della Frentania e Costa dei Trabocchi, con sede amministrativa a Castel Frentano (CH) in Corso Roma n.25, per il triennio 1 dicembre 2013 – 30 novembre 2016.


Di stabilire che l'espletamento del suddetto incarico, disciplinato dalla convenzione per la gestione associata dell'OIV e per l'uniformazione dei sistemi di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione del personale approvata dal consiglio dell'Unione con delibera n.10 del 5.7.2010, sarà remunerato con un compenso annuo lordo ridotto del 20% rispetto a quello attualmente riconosciuto all'incaricato, e dunque pari non più ad € 15.000,00 bensì ad € 12.000,00 (la media pro-capite calcolata sui 12 comuni costituenti, e con esclusione dei comuni esterni aderenti alla gestione associata, scende da € 1.250,00 ad € 1.000,00).

Di trasmettere all'ARAN copia del relativo decreto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR n.445/2000 del 3.10.2013 con cui l'interessato dichiara l'insussistenza dei conflitti di interesse e delle cause ostative previsti al paragrafo 3.5 della delibera CIVIT n.12/2013.

Di trasmettere altresì copia del relativo decreto a tutti i comuni attualmente aderenti alla gestione associata dell'OIV ed alle rappresentanze sindacali.

Di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente copia del relativo decreto, del parere dell'ARAN e della correlata richiesta con la documentazione di rito.

Castel Frentano, lì 14-10-2013



**IL FUNZIONARIO PROPONENTE**  
SPADANO DOTT. ANTONIO

---

Albo n. 212

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo ente, accessibile al pubblico, il 14-10-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 14-10-2013 al 29-10-2013

Castel Frentano, lì 14-10-2013

**IL MESSO**  
F.to CARIA ANTONIO

=====

Copia conforme all'originale.

Castel Frentano, lì 14-10-2013



**IL PRESIDENTE**  
Scaricciottoli Ing. Nicola